

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

**A cura Studio della Penna – Napoli**

**dott. Paolo Prezioso**

**[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)**

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 10 dicembre 2014

## FISCO EUROPEO

**“La Ue all’offensiva contro l’evasione”**: Negli ultimi anni l’offensiva internazionale contro l’evasione è stata molto intensa. Basti pensare allo **scambio automatico dei dati finanziari** messo a punto in ambito Ocse attraverso il **CRS** (Common Reporting standard) che vede già coinvolti circa 100 paesi. Il presidente della Commissione Europea, il lussemburghese Claude Juncker, è finito nel ciclone dell’inchiesta Luxleaks che ha rivelato che il Lussemburgo, l’Olanda e l’Irlanda hanno concesso per 10 anni accordi fiscali generosi e controversi a centinaia di imprese multinazionali, suscitando numerose reazioni e favorendo l’accelerazione di misure anti-evasione. E’ stata approvata ieri la scelta di estendere lo scambio di informazioni automatico a interessi, dividendi, saldi di conti correnti e benefici derivanti da vendite di attività finanziarie; è stata inoltre approvata la direttiva che regola il rapporto tra società madre e società figlia in uno stesso gruppo per evitare la doppia tassazione dei profitti. All’inizio del nuovo anno verrà presentato un testo per rendere trasparenti gli accordi fiscali concessi dai Paesi alle società.

# IMPRESA E TERRITORI

**\_ “Etichette più trasparenti modello Ue”:** Dal 13 dicembre 2014 scatta la nuova normativa decisa a Bruxelles per aumentare i **controlli sui prodotti alimentari** e le **garanzie ai consumatori**. Le novità introdotte dal regolamento Cee 1169/2011 rendono in generale più dettagliate e trasparenti le etichette dei cibi, la presentazione e pubblicità degli alimenti stessi (etichette più trasparenti, allergeni alimentari evidenziati, tipo di grassi utilizzati, data di scadenza ripetuta, provenienza della carne, origine delle materie prime, ecc) mentre per le novità relative all’etichettatura nutrizionale, occorrerà aspettare il 2016.

# NORME E TRIBUTI

**\_ “Trasferiti i rischi, crediti cancellati”:** Con il bilancio 2014, vanno a regime le nuove disposizioni civilistiche previste in materia di **cancellazione dei crediti dal principio contabile OIC 15**. Si tratta di crediti inesigibili per i quali non sono applicabili le deduzioni fiscali con valore nominale superiore alla soglia del “modesto ammontare” (2.500/5.000 euro) verso soggetti non falliti, irreperibili o per i quali un’azione giudiziaria potrebbe comportare oneri significativi che la fanno ritenere non conveniente; per evitare il rischio di possibili contestazioni da parte del fisco sull’esistenza di elementi certi e precisi circa l’inesigibilità, è consigliabile tramutare l’eventuale perdita da valutazione in una perdita da realizzo ponendo in essere un atto dispositivo sul credito. Il documento OIC 15 detta regole precise per la cancellazione; in particolare generano la cancellazione del credito dal bilancio, purché si accompagnino al trasferimento dei rischi, le cessioni di credito con la **clausola pro-soluto** effettiva e non correlata a pattuizioni che mantengano sul cedente rischi di insolvenza del debitore. Per ottenere la deduzione nel bilancio 2014 e in unico 2015, è necessario che la cessione sia perfezionata con atto avente data certa entro la fine dell’esercizio. La scadenza del 31 dicembre vale anche per eventuali vie di uscita dal regime delle **società di comodo**. (*vedi schema: I casi*).

**\_ “Commercialisti, allarme sui risultati”:** Nelle simulazioni elaborate dalla **Fondazione nazionale dei commercialisti**, risulta che l’adesione alla **voluntary disclosure** dipende da diverse variabili: dipenderà dal Paese e dalla “stagionatura” dell’investimento, oltre che dalla tipologia di evasione eventualmente connessa. La *disclosure* risulta conveniente per gli investimenti effettuati da soggetti non imprenditori in Paesi appartenenti alla *white list* o in quelli *black list* qualora in quest’ultimo caso, entro 60 giorni il Paese stipuli con l’Italia un accordo sullo scambio di informazioni. I periodi accertabili non possono essere più di cinque. In caso in cui l’investimento sia stato effettuato in un paese *black list* che non abbia stipulato un accordo con l’Italia, la *disclosure* diventa più consistente e i periodi accertabili possono estendersi al doppio. La *disclosure* può tramutarsi quasi in una confisca nei casi in cui l’investimento sia stato effettuato da un imprenditore individuale in evasione non solo delle imposte sui redditi, ma anche dell’Irap e dell’Iva (vedere esempi schema: il costo della voluntary disclosure). Luigi Mandolesi, consigliere nazionale dei commercialisti ha commentato che la norma sulla voluntary disclosure è troppo complessa e spesso onerosa rischiando di non raggiungere i risultati sperati.

**\_ “Niente Tari sulle aree produttive”:** Nella risoluzione firmata dal capo del dipartimento Finanze, Fabrizia Lapecorella, è stabilito un principio importante, ossia che i Comuni hanno un’autonomia regolamentare sull’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e sulla conseguente applicazione della **Tari**, ma tale autonomia può soltanto aggiungere spazi di esenzione rispetto a quelli fissati dalla normativa statale. Nel caso che ha dato origine alla risoluzione, l’impresa si era vista chiedere la Tari sull’intera area dell’impianto, escludendo solo quella occupata dai macchinari. Il ministero nega la validità di questa impostazione e spiega che vanno esclusi dal tributo i magazzini intermedi di produzione e quelli destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, oltre alle aree scoperte che danno luogo in modo “continuativo e prevalente” a rifiuti speciali.

**\_ “Imu agricola, domani rinvio al 26 gennaio”:** Approderà sul tavolo del consiglio dei ministri il decreto con il **“mini-rinvio” dell’IMU sui terreni ex montani** che dovrebbero rappresentare un primo passo per un intervento più complessivo. Dovrebbe trovare spazio all’interno del decreto anche una “sanatoria” per le

delibere Tari approvate dopo il 30 settembre e quindi applicabili secondo il calendario della IUC.

**“Crisi d’impresa: così le uscite”**: La Fondazione accademia romana di ragioneria Giorgio di Giuliomaria, in una nota operativa (15/2014), suggerisce varie opzioni che possono adottare le **imprese in crisi**; reimpostazione di un nuovo business plan con conseguente rifinanziamento e rilancio della società o l’avvio di una procedura concorsuale. In particolare:

**PIANO DI RISANAMENTO** (art. 67 del Rd 267/1492): è una procedura più snella rispetto alle altre perché non è necessario né l’intervento del tribunale fallimentare, né il deposito obbligatorio di atti nel registro delle imprese. Consente all’impresa in crisi una maggiore protezione dovuta all’impossibilità per i creditori di avviare azioni revocatorie per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni aziendali.

**RISTRUTTURAZIONE DEBITI** (art. 182-bis del Rd 267/1942): è una procedura da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile (quando è possibile soddisfare il 40% dei propri debiti). Consente inoltre all’imprenditore di gestire la propria azienda in totale autonomia, non essendo prevista la nomina di un commissario giudiziale.

**CONCORDATO PREVENTIVO** (160 e ss. del Rd 267/1942): tale procedura consente di bloccare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e l’acquisizione dei diritti di prelazione come le ipoteche; inoltre consente l’esonero da azioni revocatoria per atti, pagamenti e garanzie posti in essere dopo il deposito della domanda anticipata di concordato.

**L’OPZIONE FALLIMENTARE** (art. 124 Rd 267/1942): Tale procedura è una valida alternativa alla liquidazione dell’attivo dell’impresa in procinto di fallire. Conviene all’imprenditore in crisi e ai creditori che possono trovare vantaggioso entrare in possesso dei beni che possono riprendersi dalla situazione di crisi che ha portato verso il fallimento.

**CESSIONE DELL’AZIENDA** (art. 105 del Rd 267/1942): in caso di fallimento si può pensare alla vendita dell’impresa fallita. Quando la situazione dei conti e del patrimonio non consente altre soluzioni, la procedura in questione rappresenta un’utile soluzione sia per i creditori che per la collettività nel suo complesso

come ad esempio relativamente alla questione dei lavoratori che vedrebbero tutelato il loro posto di lavoro.

Napoli 10.12.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli          ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)